

Bologna, 20/12/2010  
Circolare n 11/10

## LE NUOVE REGOLE PER I RIFIUTI

**Oggetto: modifiche alla parte IV D.Lgs.152/06, recepimento Direttiva 98/08 ....e SISTRI**

Il 25/12/10 entra in vigore il D.Lgs. 205 del 3/12/10. Nel seguito le principali novità:

- 1. SISTRI entra in vigore il 25/12/2010 le sanzioni si applicheranno dal 1/1/2011. Il versamento contributo annuale deve essere fatto entro 31/01/2011.**
2. "Dimenticata" la previsione del D.M. 17/12/09 che prevede l'immissione dei dati (ex MUD) all'interno del SISTRI. **Il MUD con le "vecchie modalità" è abrogato**, pertanto dovranno definire come gestire la comunicazione attuale.
3. **Nuove definizioni:** rifiuto, rifiuto pericoloso (classi H), produttore (ora sia persona fisica che giuridica), detentore, preparazione per il riutilizzo, deposito temporaneo, sottoprodotto.
4. **Abrogazioni:** terre e rocce da scavo (art.186), autorizzazioni in ipotesi particolari (art. 210), combustibile da rifiuti e combustibile (CDR, CDRQ), **registri di carico e scarico e formulari per chi aderisce al SISTRI**, certificato di avvenuto smaltimento, luogo di produzione. Non sono più rifiuti speciali i "macchinari ed attrezzature obsolete".
5. **Nuovi concetti o modifiche:** Corresponsabilità (art. 178), Responsabilità estesa del produttore del prodotto (178 bis), Priorità gestione (179), Preparazione al riutilizzo (180 bis), Obiettivi di riciclaggio (181), Sottoprodotto (184 bis), Classificazione (184), MPS dall'origine / cessazione della qualifica di rifiuto (184 ter), Esclusioni (185), trasporto occasionale e saltuario.

**Dal 01/01/2011 registri e formulari non avranno più alcun valore legale per le aziende obbligate al SISTRI.** Affinché possano essere "riesumati" è necessario un intervento normativo (di rango analogo al Decreto Legislativo) con pubblicazione in GU entro il 31/12/10 (dovrebbe contenere anche il MUD per non slittare la scadenza oltre 30/4). **In mancanza tutti i soggetti sono esposti all'impossibilità di operare secondo norma.** Il 31/12 il SISTRI dovrebbe cancellare tutti i dati ed iniziare il 2011 con tutto azzerato.

Le sanzioni previste sono piuttosto articolate e prevedono sempre:

- rifiuti non pericolosi da 2.600€ a 15.500€ (per singola violazione)
- rifiuti pericolosi da 15.500€ a 93.000€, oltre alla sospensione fino ad un anno del responsabile/amministratore (per singola violazione)

Inasprite le pene per abbandono di rifiuti.

**Le nuove violazioni sanzionabili sono:** omesso o ritardo del contributo SISTRI, non rispetto di tempi e procedure per registro cronologico e area movimentazione SISTRI, mancato salvataggio dati SISTRI, viaggio senza scheda movimentazione o compilazione incompleta (più fermo amministrativo del mezzo).

**Forte impulso al riutilizzo** (possibile anche prima del passaggio da bene a rifiuto con la "preparazione per il riutilizzo), alla gestione di "terre e rocce" e suolo escavato e materiale allo stato naturale" come sottoprodotti, a produzione di energia da biomasse.

La materia è piuttosto articolata e diversi aspetti necessitano di chiarimenti.

**SAFETY ECOTECHNIC SVOLGERÀ UN NUOVO CORSO DI APPROFONDIMENTO SULLA MATERIA IL 13 GENNAIO 2011.**

Per chiarimenti ed iscrizioni contattare la segreteria: [settore.tecnico@safetynecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetynecotechnic.it)

il Presidente  
Ing. Lorenzo Pieri